



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 17/05/2005

COMUNE DI SANARICA (Lecce)
Modifiche Statuto Comunale

COMUNE DI SANARICA
Provincia di Lecce

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE.

L'art. 25 è così modificato:

Art. 25
Nomina degli assessori

Al comma 3, le parole "...di affinità di primo grado vengono sostituite da "di affinità di terzo grado...".
L'art. 40 è così modificato:

Art. 40
Difensore Civico.
Istituzione e nomina

Al comma 2, viene aggiunta la seguente espressione: "Se dopo il secondo scrutinio il risultato non è conseguito, è eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti".

Al comma 4, vengono eliminate le parole: "e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti."

Al comma 5, viene aggiunta la seguente espressione: "alla scadenza non è immediatamente rieleggibile."

L'art. 82 è così modificato.

Art. 82
Bilancio Comunale

Dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma:

2 bis - "La Giunta comunale predisporre il bilancio di previsione entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno dieci giorni prima dalla data prevista per la convocazione del Consiglio comunale."

Viene, inoltre, aggiunto il seguente articolo:

Art. 82 bis

Mancata approvazione
del bilancio di previsione

"Al fine di attuare l'art. 1 del D.L. n. 13/2003, convertito nella legge n. 75/2003, il Comune individua nel Difensore civico comunale il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Commissario, tempestivamente avvisato dal Segretario comunale, nel caso in cui la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio nei termini, lo predisporre d'ufficio entro quindici giorni dalla comunicazione del Segretario comunale.

Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertimento che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso l'ufficio di segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente entro i successivi cinque giorni lavorativi ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000".
